



NUOVO STATUTO SOCIALE DEL TENNIS CLUB PARIOLI A.S.D. (aggiornamento del 13.11.2021)

ART. 1: DENOMINAZIONE - SEDE - COLORI - DURATA

Il "TENNIS CLUB PARIOLI Associazione Sportiva Dilettantistica" (d'ora innanzi anche il "Circolo") è un'associazione con personalità giuridica senza fine di lucro ed ha sede in Roma, Largo Uberto de Morpurgo n° 2.

I colori sociali del Circolo sono il bianco ed il verde, presenti anche negli smalti dello stemma sociale, sin dalla fondazione del Circolo. La bandiera e lo stemma sociali si fregiano della Stella d'oro e del Collare d'oro al Merito Sportivo.

L'Associazione ha durata illimitata ed opera a livello nazionale ed internazionale.

ART. 2: FINALITA' - AFFILIAZIONI

Il Circolo, che ha quale finalità prevalente la pratica, la diffusione del tennis ed il relativo insegnamento, svolge anche attività culturali e di promozione di altre discipline sportive ed avvia i giovani alla pratica dello sport promuovendone la preparazione.

Il Circolo è affiliato alla F.I.T. e può aderire ad altre Federazioni o Associazioni sportive.

ART. 3: ISCRIZIONE E CATEGORIE DI SOCI

Possono essere iscritti al Circolo i cittadini italiani e stranieri di indiscussa probità, integrità morale ed onorabilità.

La qualifica di Socio ha carattere strettamente personale e si acquista e si perde secondo le modalità e per le ragioni stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento di attuazione.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) Ordinari
- 2) Frequentatori
- 3) Onorari
- 4) Aggregati.

Tutti i Soci che abbiano compiuto i diciotto anni hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, fatta eccezione per la Commissione per l'ammissione dei Soci di cui all'art. 24, alla quale si può essere chiamati a far parte dopo dieci anni d'iscrizione al Circolo e per il Collegio dei Probiviri, al quale si può essere eletti se si possiedono i requisiti di cui all'art. 22.

ART. 4: SOCI ORDINARI

Sono Soci ordinari i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non rientrino nelle altre categorie di Soci, i quali abbiano presentato domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo e siano stati accettati da quest'ultimo, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

I Soci ordinari sono tenuti al pagamento: di una somma una tantum per l'ammissione; delle quote associative per la frequentazione; degli eventuali contributi straordinari.

I Soci ordinari hanno facoltà, per due sole volte durante la vita associativa, di chiedere al Consiglio Direttivo il passaggio nella categoria dei Soci frequentatori ed, ove ammessi, sono assoggettati alle norme statutarie dettate per tale categoria.

ART. 5: SOCI FREQUENTATORI

Sono Soci frequentatori i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non rientrino nelle altre categorie di soci.

I Soci frequentatori non utilizzano le attrezzature sportive, fatta eccezione per la piscina e la palestra.

I Soci frequentatori sono tenuti al pagamento:

di una somma una tantum per l'ammissione; delle quote associative ridotte nella misura stabilita dal Regolamento di attuazione; degli eventuali contributi straordinari.

Essi hanno facoltà, per due sole volte durante la vita associativa, di chiedere al Consiglio Direttivo il passaggio nella categoria dei Soci ordinari.

ART. 6: SOCI ONORARI

Sono nominati onorari, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, i Soci che si siano distinti e abbiano acquisito particolari benemerienze per l'attività svolta in favore del Circolo.

La qualifica di Socio onorario ha natura strettamente personale e durata illimitata, ma è soggetta alla radiazione.

I Soci onorari godono di tutti i diritti dei Soci ordinari e non sono tenuti al pagamento di alcuna quota sociale e di qualunque altro tipo di contributo.

ART. 7: SOCI AGGREGATI

Sono Soci aggregati, previa deliberazione del Consiglio Direttivo:

a) I coniugi dei Soci ordinari, frequentatori ed onorari, ove ne venga fatta richiesta al Consiglio Direttivo, controfirmata dal Socio avente diritto. Essi sono tenuti al pagamento: della somma una tantum di ammissione ridotta nella misura prevista dal Regolamento di attuazione; delle quote associative per la frequentazione; degli eventuali contributi straordinari. Qualora perdano la qualifica di coniuge di Socio e siano trasferiti nella categoria dei Soci ordinari o frequentatori, devono corrispondere le quote associative per la frequentazione previste per la categoria prescelta nonché gli eventuali contributi straordinari;

b) i figli dei Soci ordinari, frequentatori ed onorari, nell'età compresa fra i dieci e trent'anni. Quelli di età compresa tra i dieci ed i diciotto anni con i limiti previsti dalla legge e dallo Statuto ove ne venga fatta esplicita richiesta al Consiglio Direttivo dal Socio genitore, il quale risponde delle relative obbligazioni. Essi, fino al compimento del trentesimo anno di età, sono tenuti al pagamento: della somma una tantum per l'ammissione ridotta nella misura prevista dal Regolamento di attuazione; delle quote associative per la frequentazione ridotte nella misura prevista dal Regolamento di attuazione; degli eventuali contributi straordinari. Al compimento del trentesimo anno di età, perdono tale qualifica e sono trasferiti nella categoria dei Soci ordinari o frequentatori.

c) gli under 30: i giovani nell'età compresa tra i dieci e i trent'anni che non siano figli di Soci ove ne venga fatta esplicita richiesta al Consiglio Direttivo dagli stessi o, nel caso di minorenni, dai genitori che ne abbiano la rappresentanza legale, i quali rispondono delle relative obbligazioni.

Essi, fino al compimento del trentesimo anno di età, sono tenuti al pagamento: della somma una tantum per l'ammissione ridotta nella misura prevista dal Regolamento di attuazione; delle quote associative per la frequentazione ridotte nella misura prevista dal Regolamento di attuazione; degli eventuali contributi

straordinari. Al compimento del trentesimo anno di età, sono trasferiti nella categoria dei Soci ordinari o frequentatori;

d) i giocatori: gli atleti chiamati a difendere i colori sociali in occasione di competizioni sportive. Essi non sono tenuti al pagamento della quota di ammissione, delle quote associative e degli eventuali contributi straordinari. Il Consiglio Direttivo, può, in qualsiasi momento, deliberare la definitiva cessazione del rapporto associativo con il socio giocatore, ove il Circolo non intenda più avvalersi della relativa prestazione sportiva.

Essi, se hanno prestato attività in favore del Circolo per almeno cinque anni consecutivi possono, a richiesta, essere ammessi dal Consiglio Direttivo nella categoria dei Soci ordinari o frequentatori, con la corresponsione delle rispettive quote sociali e dei contributi straordinari, ma con esclusione della somma per l'ammissione e dei contributi pregressi.

ART. 8: PERIODO DI ASSENZA

I Soci ordinari, frequentatori ed aggregati ad eccezione dei giocatori, con un anzianità di appartenenza al Circolo superiore ad uno anno, e purché non usufruiscano di altre agevolazioni, che si assentino da Roma per un periodo non inferiore a dodici mesi e che dichiarino, sotto la propria responsabilità, di avere un comprovato impedimento di carattere straordinario a frequentare il Circolo per lo stesso periodo, possono, a richiesta, essere dichiarati Soci assenti dal Consiglio Direttivo, che stabilisce la durata massima del provvedimento adottato.

Durante tale periodo i Soci assenti sono tenuti a corrispondere:

- a) le quote associative per la frequentazione nella misura ridotta prevista dal Regolamento di attuazione;
- b) gli eventuali contributi straordinari, in modo integrale;

Essi possono frequentare il Circolo, secondo le modalità ed il periodo stabiliti dal Regolamento di attuazione e, a richiesta, essere reintegrati nella categoria di appartenenza. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata prima della scadenza dell'anno, essi sono tenuti alla corresponsione delle quote ordinarie relative al periodo di assenza ma in misura comunque non superiore ad un semestre.

ART. 9: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per:

- a) dimissioni, da presentarsi mediante invio di lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno centoventi giorni;
- b) radiazione, per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, compresa la morosità, o, per atti che danneggino gravemente il Circolo ovvero per condanne penali, passate in giudicato, per i delitti previsti dal libro secondo del Codice penale nonché per i Soci aggregati giocatori, per avere partecipato a manifestazioni sportive a favore di altro sodalizio senza la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.
- c) mancato esercizio del diritto di chiedere il passaggio da Socio aggregato ad altra categoria di Socio entro i sessanta giorni dalla perdita della qualifica di aggregato e dopo formale comunicazione da parte dell'Ufficio di Segreteria. La radiazione è disposta dal Collegio dei Probiviri con provvedimento motivato.

Contro tale provvedimento il Socio può presentare ricorso nel termine di quindici giorni dalla relativa comunicazione, al Collegio arbitrale di cui all'art. 28. Il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento ma in caso di accoglimento del ricorso il Socio deve essere reintegrato con effetto retroattivo ai soli fini dell'anzianità di partecipazione al Circolo.

I Soci dimissionari ed i Soci radiati - questi ultimi anche nelle more dell'eventuale ricorso di cui al comma 2 - perdono il diritto di voto in Assemblea all'atto del provvedimento di radiazione o della decorrenza degli effetti delle dimissioni e decadono, in modo automatico, dalle cariche sociali eventualmente ricoperte.

ART. 10: QUOTA DI AMMISSIONE, QUOTE ASSOCIATIVE, CONTRIBUTI STRAORDINARI

L'importo della quota di ammissione, delle quote associative e dei contributi straordinari è determinato dall'Assemblea dei Soci.

Il Regolamento di attuazione prevede, per i Soci con una determinata età anagrafica ed adeguata anzianità di appartenenza al Circolo, particolari agevolazioni e/o esenzioni nel pagamento delle quote sociali e dei contributi straordinari.

ART. 11: INVITI

I Soci hanno diritto di rilasciare inviti a frequentare il Circolo in conformità alle modalità previste dal Regolamento di attuazione e previa richiesta avanzata al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può, per periodi di tempo limitati e per ragioni di utilità sociale o per esigenze sportive, rilasciare inviti alla frequentazione del Circolo ovvero consentire l'utilizzazione dei campi da tennis a giocatori di categorie di eccellenza di altri Circoli italiani ovvero esteri.

Il Consiglio direttivo può stipulare con altri Circoli italiani o esteri convenzioni, con carattere di reciprocità, ovvero accordi di gemellaggio, al fine di consentire la frequentazione da parte dei rispettivi soci.

ART. 12: PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale del Circolo è costituito dai beni mobili ed immobili dei quali è proprietario e può essere incrementato ed alimentato con le quote sociali ed i contributi straordinari, le oblazioni, le donazioni, i lasciti, eventuali entrate, le erogazioni da parte di tutti coloro che ne condividono le finalità, anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o beni patrimoniali durante la vita del Circolo, salvo che una diversa destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di solidarietà sociale.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento o di estinzione del Circolo, né in caso di morte, di dimissione o di radiazione dal Circolo può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato dal Socio a qualsiasi titolo, salvo i relativi eventuali finanziamenti straordinari.

I versamenti dei Soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per atto tra vivi. Il Consiglio Direttivo provvede all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone il Circolo, nel rispetto delle sue finalità istituzionali.

ART. 13: EREDI DEL SOCIO

L'erede, legittimo o testamentario, di Soci, ordinari, frequentatori ed aggregati, che entro sei mesi dall'apertura della successione del loro dante causa presentino al Consiglio Direttivo domanda di ammissione al Circolo, acquista, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza dei requisiti personali richiesti per l'ammissione, la qualifica di Socio nella categoria richiesta beneficiando dell'esonero dal pagamento della quota di ammissione, nonché della parte di eventuali contributi straordinari già corrisposti, secondo le disposizioni previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Qualora il Socio non abbia designato per testamento il successore, gli eredi, testamentari o legittimi, entro sei mesi dalla scomparsa del de cuius, hanno facoltà di comunicare al Consiglio direttivo, per scritto, il nominativo dell'erede destinato ad acquisire la qualifica di socio.

Nel caso di mancata richiesta di ammissione da parte degli aventi diritto nel termine di sei mesi dalla scomparsa del de cuius ovvero qualora il Consiglio direttivo non ritenga di ammettere l'erede designato, gli eredi subentrano pro-quota nel credito del proprio dante causa relativo ai finanziamenti obbligatori.

ART. 14: ORGANI DEL CIRCOLO

Sono organi del Circolo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente del Circolo, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) la Commissione per l'ammissione dei Soci.

ART. 15: ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano e delibera in materia ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci maggiori di età, in regola con i pagamenti delle quote sociali relative all'ultimo bimestre.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio con diritto di voto. La delega deve essere conferita per scritto e ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci e non può essere conferita per le votazioni alle cariche sociali.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ovvero straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di aprile, per deliberare sull'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente; entro il mese di novembre, per deliberare sull'approvazione del piano preventivo di spesa per l'anno successivo.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Presidente e degli altri Organi sociali e la loro sostituzione in caso di impedimento definitivo;
- l'approvazione delle linee di indirizzo e delle scelte gestionali di carattere straordinario per il miglior funzionamento e lo sviluppo del Circolo;
- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del piano preventivo di spesa;
- la nomina dei Soci onorari;
- la determinazione delle somme per l'ammissione al Circolo, delle quote associative mensili e degli eventuali contributi straordinari;
- la determinazione, con cadenza triennale e su proposta del Consiglio direttivo, del numero massimo di Soci ordinari, frequentatori ed aggregati che possono essere iscritti al Circolo, tenuto conto del numero dei Soci assenti e della ricettività degli impianti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- l'approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;

- l'approvazione del Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- lo scioglimento del Circolo o la sua fusione, scissione o trasformazione con altri enti o associazioni su proposta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto;
- la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo in conformità alle specifiche disposizioni di legge;
- l'adozione di ogni altra determinazione che non sia demandata, per legge o per Statuto, alla competenza di altro Organo sociale.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Circolo ovvero se richiesto:

- da almeno un decimo dei Soci;
- dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata presso la Sede sociale o presso altro luogo appositamente indicato purché sito in Roma, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione, in modo da garantire forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima trasparenza delle deliberazioni assembleari.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando siano intervenuti in proprio e/o per delega almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno cento Soci salvo che siano all'ordine del giorno delibere di natura straordinaria, nel qual caso occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno centoventi Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei presenti, non computando tra essi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. Per deliberare le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti non computando tra essi gli astenuti.

Nelle deliberazioni concernenti il rendiconto consuntivo, il preventivo di spesa ovvero che riguardino addebiti di responsabilità relativi alla gestione, i componenti del Consiglio Direttivo non partecipano al voto.

L'Assemblea è di regola presieduta dal Presidente del Circolo. In caso di rinuncia o di impedimento da parte di quest'ultimo, l'Assemblea può essere presieduta dal Vicepresidente e, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un Socio eletto dall'Assemblea stessa, che abbia i requisiti di eleggibilità a Proboviro.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte dal Consigliere Segretario Generale del Circolo o, in caso di assenza, da un Socio, designato dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi in apposito libro.

Le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i Soci, compresi gli assenti o i dissenzienti.

ART. 16: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La candidatura alla presidenza del Consiglio direttivo, con l'indicazione del programma, è presentata presso la Segreteria del Circolo preferibilmente 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva.

La candidatura a Consigliere è presentata preferibilmente 7 giorni prima della anzidetta data, con l'indicazione della disponibilità a svolgere uno o due incarichi tra quelli di seguito elencati:

- a) Segreteria;
- b) Tesoreria ed Amministrazione;
- c) Attività sportive;
- d) Gestione del personale;
- e) Comunicazione e marketing;
- f) Manutenzione immobili, impianti e giardini;
- g) Questioni legali e contenzioso;
- h) Attività sociali, culturali e relazioni esterne;
- g) Organizzazione casina sociale e servizi di ristorazione.

L'indicazione delle disponibilità risponde ad esigenze meramente organizzative e non ha effetto sull'esito delle votazioni.

Sono eletti, rispettivamente, Presidente e Consiglieri i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Sia per la carica di Presidente che per quella di Consigliere, in caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di appartenenza al Circolo.

Il Presidente, nella prima riunione del Consiglio, in ragione delle attribuzioni conferitegli dall'art. 17, tenuto anche conto dell'esito delle votazioni e delle disponibilità manifestate dai singoli Consiglieri, provvede ad assegnare gli specifici incarichi definendone le responsabilità ed i limiti di ciascuno.

ART. 17: IL PRESIDENTE

Il Presidente del Circolo che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni e più precisamente fino alla delibera dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'ultimo esercizio, ed è rieleggibile. Cessa comunque allo scadere del quadriennio, anche nel caso in cui l'elezione sia avvenuta nel corso di esso.

Il Presidente del Circolo ha la rappresentanza legale del Circolo ed ha la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio ed, in particolare:

- a) vigila in ordine all'applicazione ed all'osservanza delle disposizioni dello Statuto
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e formula il relativo ordine del giorno;
- c) convoca e presiede il Consiglio direttivo e ne coordina e dirige le attività;
- d) propone al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che svolgono la propria opera in favore del Circolo, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- e) assume, nei casi di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che devono essere sottoposti per la ratifica del Consiglio stesso nei successivi trenta giorni;
- f) cura, l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento temporanei, è sostituito dal Vicepresidente anziano.

ART. 18: CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Circolo che lo presiede e da nove componenti eletti dall'Assemblea dei Soci al proprio interno con le modalità previste dall'art. 16.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e più precisamente fino alla delibera dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'ultimo esercizio, e sono rieleggibili. Qualora uno o più Consiglieri eletti non accetti/no la carica entro la data in cui il Consiglio Direttivo si riunisce per la prima volta, subentra/no colui/coloro i quali abbia/no riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo procede al suo interno all'elezione di uno o più Vicepresidenti. In caso di nomina di più Vicepresidenti le funzioni vicarie sono svolte dal più anziano.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni o società sportive dilettantistiche appartenenti alla stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della stessa disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ovvero di un terzo dei suoi componenti, ovvero su richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, viene inviato nominativamente ai singoli Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza si può prescindere dal rispetto del termine di convocazione purché tutti i componenti del Consiglio ne siano stati informati.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. La riunione è comunque valida, anche in assenza dell'avviso di convocazione, se ad essa partecipi la totalità dei Consiglieri.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire il dibattito e di intervenire in tempo reale alla trattazione e votazione degli argomenti oggetto di discussione; in tal caso la riunione è tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per le proposte di modifica statutaria, per le quali occorre il voto favorevole di almeno la metà dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione e sono riportati in apposito libro sociale, tenuto a norma di legge.

ART. 19: CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE E FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo dispone di tutti i poteri necessari per la gestione del Circolo, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei Soci.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) redige il rendiconto consuntivo ed il piano preventivo di spesa, corredati dalle relative relazioni illustrative e la evidenziazione delle eventuali spese straordinarie;
- b) adotta, in casi di particolare necessità e di urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione, che devono essere sottoposti per la ratifica dall'Assemblea in un termine non superiore a centoventi giorni;
- c) emana il Regolamento Interno che disciplina le norme di comportamento e di condotta;
- d) propone all'Assemblea la modifica dello Statuto ovvero del regolamento di attuazione;
- e) nomina Commissioni consultive e di studio per l'approfondimento di particolari materie, di argomenti specifici per l'aggiudicazione di appalti, composte da Soci e/o da professionisti esterni nei casi previsti dal Regolamento di attuazione;
- f) conferisce incarichi a consulenti e/o collaboratori, anche esterni.

I poteri del Consiglio Direttivo, compresi quelli di sottoscrivere contratti, possono essere eccezionalmente delegati ad uno o più Consiglieri purché i limiti di tali deleghe risultino dal verbale del Consiglio stesso.

ART. 20: SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE OVVERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualora il Presidente del Circolo e/o uno dei componenti del Consiglio Direttivo, per qualsivoglia ragione, cessino dalla carica, la loro sostituzione è effettuata dal Consiglio Direttivo con le seguenti modalità:

- al Presidente subentra il Vicepresidente;
- al Consigliere il Socio cooptato dal Consiglio Direttivo, in possesso dei requisiti necessari per l'eleggibilità alle cariche sociali.

La sostituzione ha effetto sino alla prima Assemblea, nel corso della quale si procede al rinnovo delle cariche cessate.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo non partecipi a tre riunioni consecutive senza aver giustificato la propria assenza decade dalla carica.

La carica di componente del Consiglio Direttivo, anche in caso di elezione avvenuta in corso di mandato, cessa, comunque, allo scadere del quadriennio.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente o nel tempo, la maggioranza dei Consiglieri decadono l'intero Consiglio Direttivo ed il Presidente, e si procede a nuove elezioni. In tal caso l'Assemblea è convocata, con le modalità ordinarie, rispettivamente dal Presidente, dal Vicepresidente che lo sostituisca ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dal più anziano d'età dei Consiglieri rimasti in carica; in difetto, provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e l'Assemblea deve avere luogo nei quarantacinque giorni successivi all'avvenuta decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 21: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre Revisori effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, a scrutinio segreto, tra i Soci aventi diritto di voto e di cui almeno uno sia iscritto al Registro dei revisori legali dei conti.

L'incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Le candidature debbono essere presentate improrogabilmente entro i quindici giorni antecedenti alla data fissata per l'Assemblea elettiva.

Il Collegio nella prima riunione nomina il Presidente, che procede alle relative convocazioni.

I Revisori durano in carica quattro anni e più precisamente fino alla delibera dell'assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei Conti

- a) controlla la regolarità della gestione contabile del Circolo e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati;
- b) esplica le proprie funzioni in conformità delle norme del Codice civile in quanto applicabili;
- c) vigila sulle spese e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e comunica, per iscritto al Consiglio direttivo eventuali irregolarità rilevate.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Qualora uno dei componenti dei Revisori dei conti sia temporaneamente impossibilitato a presenziare alle riunioni dell'organo e/o alle verifiche periodiche è sostituito dal Revisore supplente che abbia il maggior numero di voti.

Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti, per qualsivoglia ragione, cessino dalla carica, subentra il Revisore supplente che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Il mandato, anche nel caso di integrazione successiva all'elezione cessa, comunque, allo scadere del quadriennio.

Qualora si determini l'impossibilità di funzionamento per la mancanza della maggioranza dei componenti, il Collegio decade e si procede a nuove elezioni nei quarantacinque giorni successivi, ma l'organo rimane in carica per il disbrigo delle pratiche correnti.

ART. 22: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di cinque membri, eletti dall'Assemblea, a scrutinio segreto, tra i Soci aventi diritto di voto di età superiore a quaranta anni ed iscritti al Circolo da non meno di quindici anni, che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione nei dieci anni precedenti la data dell'Assemblea elettiva.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Le candidature debbono essere presentate improrogabilmente entro i quindici giorni anteriori alla data stabilita per l'Assemblea elettiva.

Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il proprio Presidente.

I Probiviri durano in carica quattro anni e fino all'elezione del Collegio successivo e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato uno dei componenti, per qualsivoglia ragione, cessi dalla carica, gli subentra il primo dei non eletti.

Il mandato, anche nel caso di integrazione del Collegio successiva alla elezione, cessa comunque allo scadere del quadriennio. Qualora, anche all'esito dell'integrazione, si determini l'impossibilità di funzionamento dell'Organo per la cessazione di tre dei suoi componenti, il Collegio decade e si procede a nuove elezioni nei quarantacinque giorni successivi.

ART. 23: COMPETENZE E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare - su segnalazione del Consiglio Direttivo, di qualsiasi Socio ovvero d'ufficio - in ordine alle infrazioni disciplinari ed ai comportamenti che violino le norme di convivenza sociale o che abbiano turbato il buon andamento della vita del Circolo, anche con riferimento ai doveri dei Soci, previsti dall'art. 6, in particolare dalla lettera b), del Regolamento di attuazione. In tal caso, i Soci e gli aggregati giocatori sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 16 del Regolamento di attuazione.

Ai fini del provvedimento di radiazione, i comportamenti di turbativa non vengono presi in considerazione.

Il Collegio è competente altresì - su segnalazione del Consiglio Direttivo, di qualsiasi Socio ovvero d'ufficio - a dirimere eventuali controversie afferenti ai rapporti sociali ed a pronunciarsi su qualunque questione di carattere disciplinare che un Socio o un Organo sociale ritenga di sottoporre al suo giudizio.

Nei casi previsti dai commi che precedono il Collegio dei Probiviri deve essere convocato tempestivamente a cura del suo Presidente.

La procedura istruttoria, che deve svolgersi in modo libero, tenuto conto delle circostanze, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio in riferimento agli addebiti contestati, è disciplinata dal Regolamento di attuazione, nel quale sono altresì indicate le sanzioni disciplinari applicabili ai Soci: ammonizione, censura, sospensione e radiazione.

Il Collegio adotta le proprie deliberazioni con la presenza di almeno tre componenti ed a maggioranza dei presenti.

Le relative decisioni, verbalizzate e trascritte in apposito libro, devono essere motivate; il dispositivo e la motivazione debbono essere pubblicate integralmente e sono insindacabili, salvo che si tratti di provvedimenti di sospensione oltre quindici giorni ovvero di radiazione. In questi ultimi casi è consentito, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, il ricorso al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 28.

ART. 24: COMMISSIONE PER L'AMMISSIONE DEI SOCI

La Commissione per l'ammissione dei Soci è composta da nove membri:

- il Presidente del Circolo;
- due componenti del Consiglio Direttivo, designati dallo stesso Consiglio;
- un componente del Collegio dei Probiviri, designato dallo stesso Collegio;
- cinque componenti sorteggiati, tra i Soci aventi diritto di voto e che abbiano raggiunto almeno dieci anni di iscrizione al Circolo, in occasione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo. Sono altresì sorteggiati, nella stessa Assemblea, cinque componenti supplenti, che nel corso del mandato subentrano, secondo l'ordine di estrazione, nella Commissione in caso di necessaria integrazione dell'Organo.

La Commissione presieduta dal Presidente del Circolo - che provvede alla sua convocazione, secondo le modalità previste per il Consiglio Direttivo - si riunisce almeno ogni due mesi e delibera sulle richieste di ammissione.

Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni, che sono insindacabili, sono adottate a maggioranza dei presenti, mediante votazione segreta. In caso di parità di voti la richiesta di ammissione si considera respinta.

ART. 25: ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare ed il rendiconto economico e finanziario deve essere presentato per l'approvazione entro il mese di aprile.

Il rendiconto consuntivo ed il piano preventivo, corredati della relativa documentazione, debbono essere depositati in Segreteria almeno dieci giorni utili prima dell'Assemblea ordinaria per la relativa approvazione, al fine di consentirne ai Soci la consultazione.

ART. 26: GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali del Circolo sono a titolo gratuito e sono riservate esclusivamente ai Soci.

Eventuali spese, per essere oggetto di rimborso, devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute e documentate.

ART. 27: ESTINZIONE O SCIoglIMENTO DEL CIRCOLO – PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento del Circolo può avvenire con delibera dell'Assemblea straordinaria di cui all'art. 15, comma 6, con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

Il patrimonio del Circolo, nel caso di scioglimento da qualsivoglia ragione determinato, è obbligatoriamente devoluto per fini sportivi ad altra Associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge del 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 28: CLAUSOLA COMPROMISSORIA - COLLEGIO ARBITRALE

I Soci e gli aggregati giocatori sono tenuti a non adire le vie legali per le eventuali controversie in ordine alle quali sia competente a pronunciarsi il Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, che insorgessero con il Circolo o fra loro in relazione alla vita sociale.

Essi hanno facoltà, di rimettere ad un giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 809 e segg. del c.p.c. e dell'art. 60 dello Statuto della F.I.T., le risoluzioni implicanti provvedimenti di sospensione superiore a quindici giorni ovvero di radiazione.

Il Collegio arbitrale - composto dal Presidente del Circolo e da due membri scelti, rispettivamente, dal Collegio dei Probiviri, purchè tra i Soci che abbiano i requisiti previsti dall'art. 22, comma 1 e non facciano già parte del Collegio stesso e dal ricorrente - si pronuncia, in secondo grado, sui provvedimenti di sospensione o di radiazione, se oggetto di appello, nel termine massimo di due mesi dalla presentazione della richiesta del lodo. Nel primo caso il ricorso ne sospende gli effetti fino alla decisione del Collegio.

La facoltà di adire il Collegio arbitrale è riservata esclusivamente al Socio che ha subìto la sanzione.

ART. 29: RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia, le disposizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive alle quali il Circolo aderisca.

ART. 30: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli Organi del Circolo eletti o comunque operanti in forza dello Statuto sociale previgente rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

I versamenti diversi dalle quote sociali ed effettuati dai Soci a partire dalla data del 1° novembre 2011 hanno natura di contributi straordinari.

I Soci iscritti a decorrere dalla stessa data sono tenuti a versare, oltre alla somma una tantum per l'ammissione, un contributo straordinario forfettario pari ad € 1500 (millecinquecento destinato alla restituzione agli aventi diritto (Soci dimissionari ed eredi) del finanziamento obbligatorio per l'acquisto della sede del Circolo.

Tale restituzione viene effettuata, secondo l'ordine di priorità cronologica, a condizione che il Circolo ne abbia la disponibilità per effetto delle nuove iscrizioni.

ART.31: DISPOSIZIONE FINALE

Il presente Statuto sostituisce quello precedente ed entra in vigore dopo l'approvazione prefettizia e dopo l'iscrizione nell'apposito registro, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000.